



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in base al quale il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere effettuato anche tramite versamento su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, in forza del quale l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al competente concessionario della riscossione che, in base al comma 28 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attualmente denominato "agente della riscossione", ovvero su apposito conto corrente postale intestato allo stesso agente;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facoltà di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti;

Visto l'articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione

dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha riconosciuto al soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili la possibilità di detrarre un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui onere è a totale carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta la necessità di inserire nel modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2001, alcune caselle aggiuntive che consentano al contribuente di riportarvi l'importo dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di cui al citato comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 504 del 1992, sono determinate con decreto le caratteristiche del modello di versamento;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Sentita la società Poste Italiane S.p.A;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio Inserzioni – n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili a favore del:
 - a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;
 - b) agente della riscossione, che provvede alla riscossione del tributo ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - c) soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.
2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.
3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione.

L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

ARTICOLO 2

Intestazione del conto corrente postale

1. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili nel caso di riscossione diretta deve essere intestato al comune, seguito dalla dicitura "ICI".
2. Nell'ipotesi in cui la riscossione dell'imposta sia effettuata dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto - di seguito denominati "affidatari del servizio di riscossione" - il conto corrente postale deve essere intestato a questi ultimi, seguito dall'indicazione del comune di ubicazione dell'immobile e dalla suddetta dicitura. La denominazione dell'ente locale riportata nell'intestazione del conto deve identificare in maniera univoca il comune competente, che deve essere riconducibile ad uno specifico numero di conto appositamente dedicato.

ARTICOLO 3

Trasmissione dei certificati di accredito dei bollettini postali

1. La società Poste Italiane S.p.A. trasmette al titolare del conto corrente le copie cartacee delle ricevute di accredito ovvero le immagini dei bollettini postali tramite canale telematico ovvero su apposito CD Rom o strumento equipollente e distrugge i certificati di accredito dei bollettini postali. In ogni caso la società Poste Italiane S.p.A. deve conservare le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

ARTICOLO 4

Bollettini di versamento prestampati

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione possono integrare i bollettini di conto corrente postale prestampando, oltre al numero del conto corrente postale e alla relativa intestazione, anche l'eventuale importo del tributo predeterminato e l'eventuale codice cliente, negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella

zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante ed i relativi codici alfanumerici nella sola zona ad essi dedicata denominata “Zona Cliente”.

ARTICOLO 5

Utilizzazione del bollettino

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, oltre che presso la società Poste Italiane S.p.A., presso le aziende di credito convenzionate con gli enti impositori o con gli affidatari del servizio di riscossione del tributo. La prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito è data dalla quietanza apposta sul bollettino.

ARTICOLO 6

Disponibilità gratuita dei bollettini

1. Il comune e gli affidatari del servizio di riscossione devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri uffici, nonché presso gli uffici postali compresi nel proprio territorio.

ARTICOLO 7

Trasmissione di dati

1. La società Poste Italiane S.p.A. comunica in via informatica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, secondo modalità con quest'ultimo concordate, i dati desumibili dalla zona di lettura ottica presente nella parte sottostante del bollettino di versamento relativi ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili distinti per comune e per soggetto che provvede alla riscossione. I dati relativi all'anno 2008 sono comunicati entro il 31 marzo 2009. Per le annualità successive la comunicazione avviene entro il 30 settembre dell'anno di riferimento per i dati relativi al versamento in acconto ed entro il 31 marzo dell'anno successivo per i dati relativi ai versamenti complessivi.
2. La società Poste Italiane S.p.A., per i comuni e per gli affidatari del servizio di riscossione per i quali provvede all'emissione, riscossione e rendicontazione dei

bollettini, comunica tutti i dati puntuali desumibili dai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili riferiti all'anno 2008, entro gli stessi termini e modalità indicati nel comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 3 aprile 2008

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI DEL
MINISTERO DELL'INTERNO